

Allegato sub. "A" alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16_ del 6.7.2011

**REGOLAMENTO IN MATERIA AGRO FORESTALE
E DIFESA DEL SUOLO**

TITOLO I

FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. In attuazione dei compiti istituzionali dati all'Ente intermedio dalla Legge di riforma delle Autonomie Locali e in analogia al quadro della Programmazione Provinciale in materia di Difesa del Suolo, il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
 - a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
 - b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
 - c) definire, in rapporto agli ambiti di intervento, le modalità di applicazione delle Norme del Nuovo Codice della Strada in materia di alberature e siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione);
 - d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
 - e) garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia.

Art. 3 – Efficacia del Regolamento

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente Art. 1, il presente Regolamento detta disposizioni, riferite all'intero territorio comunitario, costituenti:
 - a) Direttive
 - b) Prescrizioni
2. Le Direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate da tutti i soggetti pubblici e privati nelle attività disciplinate dal Regolamento. E' facoltà dei Comuni, con appositi regolamenti apportare, per quanto di loro competenza, motivate integrazioni e modifiche a dette Direttive. Tali regolamenti, prima della loro approvazione dovranno essere trasmessi all'Unione dei Comuni la quale, entro sessanta giorni (pena il silenzio – assenso), dovrà esprimere il suo parere. E' facoltà dei Sindaci, per motivi di urgenza, nelle materie e nelle circostanze in cui ciò sia richiesto e consentito,



apportare con propria ordinanza, integrazioni e modifiche temporanee alle Direttive del presente Regolamento.

3. Le Prescrizioni costituiscono norme vincolanti e valgono per l'intero territorio comunitario.

TITOLO II DIRETTIVE

Art. 4 – Direttive in materia di sistemazioni agrarie

1. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto.
2. Gli interventi di cui ai successivi 4°, 5°, 6°, 7°, 8° comma, potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.
3. Tuttavia anche nei casi di cui al comma precedente, in presenza di dissesti in atto o pregressi, previa segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di prescrivere, tramite Determinazione, la redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, a cura e spese dei proprietari dei fondi agricoli implicati nei fenomeni di dissesto.
4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione:
 - a) *Fosse livellari* con andamento trasversale alle linee di massima pendenza per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi di norma profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 10 – 15 cm., lunghezza non superiore a 200 mt, interasse non superiore a 60 mt, pendenza pari o superiore al 2% - 2.5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi;
 - b) *Solchi acquai* aventi di norma profondità di 20 – 30 cm. e interasse non superiore a 20 mt, da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari sottostanti;
 - c) *Strade fosso* per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, aventi di norma lunghezza non superiore a 200 mt, interasse non superiore a 60 mt, pendenza pari o superiore al 2 – 2.5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi. Possono sostituire le fosse livellari;
 - d) *Collettori naturali o artificiali*, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
 - e) *Drenaggi sotterranei e rippature profonde*.
5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e prati – pascoli, valgono le direttive di cui al comma n. 4. I fossi acquai, sempre in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a 60 mt.
6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, valgono le direttive di cui al comma 4, esclusi i fossi acquai di cui alla lettera c).
7. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come impianti arborei da legno e boschi di nuovo impianto, valgono le direttive specificate ai precedenti 5° e 7° comma, ad eccezione

delle distanze fra le fosse livellari che vanno di norma ridotte. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari.

8. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero sottobacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 5 – Direttive in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane, sia attive che quiescenti, o su aree a potenziale movimento di massa individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PAI, PTCP, PSC, PRG), le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:
 - a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
 - b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 6 – Direttive in materia di manutenzione dei fossi stradali

1. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

Art. 7 – Direttive in materia di alberature stradali

1. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.
2. Le fasce di rispetto prescritte all'art. 9 dovranno essere preferibilmente piantumate, a cura e spese del proprietario, utilizzando obbligatoriamente specie autoctone di norma scelte fra quelle di seguito elencate, in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine:



Unione dei Comuni
Valle del Marecchia

Specie arboree	L	P	C
Leccio	X	X	X
Pino domestico	X	X	X
Farnia	X	X	
Frassino ossifillo	X	X	
Pioppi (bianco e nero)	X	X	X
Salici sspp.	X	X	X
Ontano nero	X	X	X
Acero campestre	X	X	X
Olmo	X	X	X
Noce		X	X
Pero selvatico			X
Melo selvatico			X
Albero di giuda		X	X
Ciliegio selvatico		X	X
Tiglio		X	X
Rovere		X	X
Sorbo domestico			X
Gelso	X	X	X
Bagolaro		X	X
Roverella			X
Orniello		X	X
Carpino nero			X
Clavardello			X
Cerro			X
Sorbo degli uccellatori			X
Frassino maggiore	X	X	X

Specie arbustive	L	P	C
Prugnolo	X	X	X
Biancospino	X	X	X
Sanguinello	X	X	
Ligustro	X	X	
Frangola	X	X	X
Sambuco	X	X	X
Spino cervino	X	X	X
Viburno	X	X	X
Lentaggine	X	X	X
Lantana		X	X
Azzeruolo			X
Nespolo			X
Paliuro o Marruca		X	X
Ginestra odorosa			X
Ginepro	X		X
Nocciolo		X	X
Bosso		X	X
Olivello spinoso	X	X	X
Cornolo	X	X	X
Tamerice	X	X	X
Olivello di Boemia	X	X	
Magglociondolo	X	X	X
Mirabolano	X	X	X
Alaterno			X
Alloro	X	X	X

Legenda: L = ambiente litoraneo
P = pianura
C = collina

Art. 8 – Direttive in materia di consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale.
2. Al fine di agevolare l'impiego di tali tecniche, l'Allegato A contiene i progetti definitivi di alcune opere di più frequente impiego:

- Palificate
- Palizzate
- Vimate
- Fossi rivestiti in legname e pietrame

TITOLO III PRESCRIZIONI

Art. 9 – Fasce di rispetto

1. non è consentito sottoporre a qualsiasi tipo di lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 1 mt misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale della viabilità pubblica o di uso pubblico e dal piede inferiore della ripa sottostante la sede stradale medesima.
2. non è consentito sottoporre a qualsiasi tipo di lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 0.50 mt misurata a partire dal ciglio esterno dei fossi adiacenti la viabilità pubblica o di uso pubblico.

Art. 10 – Rimboschimenti

1. Tutti gli interventi di rimboschimento operati da Enti Pubblici o da privati con finanziamento pubblico, dovranno prevedere esclusivamente la piantumazione di essenze autoctone.
2. eventuali parziali deroghe, qualora adeguatamente motivate, potranno essere concesse tramite Nulla – Osta degli Uffici Ambiente e/o Agricoltura dell'Unione dei Comuni.

TITOLO IV COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 11 – Comunicazione per il coordinamento degli interventi

1. Al fine di coordinare e realizzare sinergie, l'azione dei diversi soggetti pubblici (Servizi Provinciali Ambiente, Agricoltura e LL. PP., Comuni, Autorità di Bacino, Unione dei Comuni, Servizio Tecnico di Bacino, Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini) operanti in materia di regimazione delle acque, prevenzione e consolidamento dei fenomeni di dissesto, aumentando in tal modo l'efficacia degli interventi e delle opere realizzare e limitando il rischio di sprecare pubbliche risorse in interventi e opere fra loro in contraddizione, è opportuno che tali soggetti provvedano, ognuno per la sua parte, a comunicare reciprocamente la tipologia e la localizzazione degli interventi al momento del loro inserimento negli atti di programmazione previsti dalla Legge e comunque, in ogni caso, prima dell'inizio della fase di affidamento dei lavori.
2. A tal scopo il presente Regolamento contiene, quale Allegato B, il fac – simile della scheda di sintesi progettuale da utilizzare per la comunicazione. Tale scheda dovrà essere inviata tramite Raccomandata, Fax o e-mail. Modificazioni alla scheda proposta potranno essere effettuate in qualsiasi momento previo accordo fra i soggetti di cui al precedente comma 1°.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Art. 12 – Compiti di controllo

1. Il controllo del rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento è di competenza del Corpo Forestale dello Stato e del Nucleo Operativo di Controllo Ambientale Provinciale.



**Unione dei Comuni
Valle del Marecchia**

2. Per le verifiche operative, l'eventuale formazione ed il coordinamento degli operatori del C. F. S. e del N. O. C. A., il Servizio Provinciale Ambiente, in collaborazione con i Servizi Agricoltura e LL. PP., con scadenza almeno annuale, promuove e organizza incontri e seminari, anche al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione del presente Regolamento.
3. In tale sede potranno altresì essere redatte puntuali proposte di modifica al Regolamento che diventeranno operative ed efficaci qualora approvate con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni.

Art. 13 – Sanzioni

1. Per le funzioni di controllo e le relative sanzioni e per l'attivazione delle procedure di Ripristino dello Stato dei Luoghi si procederà in base a quanto stabilito dalla legislazione di settore, con particolare riferimento alla L.R. n. 21/1984, Delibera Consiglio regionale n. 2354/1995, R.D.L. n. 3267/1923 e alla Legge n. 689/1981.
2. I fenomeni di dissesto connessi ad eventi dichiarati Calamità Naturale in base alla Legislazione vigente non sono sanzionabili ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 – Progettazione degli interventi

1. Al di fuori degli ambiti assoggettati a Vincolo Idrogeologico ed alle P.M.P.F., per la realizzazione degli interventi di cui a precedenti art. 4 – 3° e 4° comma, art. 5 e art. 8, i soggetti pubblici potranno avvalersi, per lo studio e la progettazione degli interventi, degli uffici tecnici dell'Unione e provinciali compatibilmente con le disponibilità operative e organizzative dei medesimi nei modi e nelle forme di legge.

Art. 15 – Scadenze



1. Le prescrizioni e le relative sanzioni, troveranno applicazione dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le direttive e le relative sanzioni, troveranno applicazione dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione, con voto espresso circa l'immediata esecutività, da parte del Consiglio, al fine di non determinare soluzioni di continuità, nell'attività amministrativa dell'Ente.

Allegato "A"





ELABORATO:	SEA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:20
PALIFICATA IN LEGNAME DI CASTAGNO A 2 PARETI	






Unione dei Comuni
Valle del Marecchia

ALZANO:
PARTICOLARI COSTRUTTI
1:20
REALIZZATA IN LEGNAME DI CASTAGNO



SEZIONE


PROSPETTO MODULO TIPO 2





COPI
Sedut

<p>OGGETTO:</p> <p>PARTICOLARI COSTRUTTIVI</p>	<p>SCALE:</p> <p>1:20</p>
<p>VIMINATA</p> <p>CANALETTA IN PIETREME</p>	



SEZIONE TRASVERSALE



SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE





Unione dei Comuni
Valle del Marecchia

×



Unione dei Comuni
Valle del Marecchia

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ANTONINI FRANCO

IL SEGRETARIO
F.to PISACANE ALFONSO

E' copia conforme all'originale.

Torriana, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Torriana., _____

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, dopo 10 gg. dalla sua pubblicazione.

Torriana, _____

f.to IL SEGRETARIO
PISACANE ALFONSO

E' copia conforme all'originale.

Torriana, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO